

Applicabile l'imposta sostitutiva sui finanziamenti collegati a contratti di c/c con clausola di recesso *ad nutum*

(CASSAZIONE, Sez. trib., Pres. Cristiano, Est. Zoso - Ord. n. 356 del 10 ottobre 2018, dep. il 9 gennaio 2019)

Agevolazioni - Credito - Contratto di finanziamento a medio e lungo termine - Collegamento a conto corrente bancario con recesso *ad nutum* - Irrilevanza ai fini della durata del prestito - Imposta sostitutiva - Applicabilità

*In caso di finanziamento con durata superiore a 18 mesi, collegato ad un conto corrente che prevede una clausola di recesso *ad nutum* a favore della banca, non è possibile contestare l'applicazione dell'imposta sostitutiva ex artt. 15 e ss. del D.P.R. n. 601/1973 se, in virtù di specifiche previsioni negoziali, l'eventuale risoluzione del contratto di conto corrente non interferisce sulla durata del finanziamento.*
(Oggetto della controversia: avviso di liquidazione imposta di registro)

Svolgimento del processo

Che:

1. L'Agenzia delle Entrate propone due motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 18/26 del 18 aprile 2011 con la quale la Commissione tributaria regionale del Veneto, a conferma della decisione della Commissione tributaria provinciale di Treviso, ha ritenuto illegittimo l'avviso di liquidazione notificato a Banca Popolare di Vicenza coop. p. a. ed alla società da questa finanziata, B. s.r.l., in conseguenza della revoca dei benefici dalle stesse fruiti ai sensi del D.P.R. n. 601 del 1973, artt. 15 e 17, in relazione ad un contratto di apertura di credito con garanzia ipotecaria, regolato su conto corrente acceso con contratto allegato al primo affinché ne formasse parte integrante e sostanziale. Le contribuenti si sono costituite in giudizio con controricorso.

Motivi della decisione

Che:

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto la CTR ha ritenuto spettante l'agevolazione per il fatto che il contratto di finanziamento non prevedeva alcuna facoltà di recesso *ad nutum* a favore della banca, ma non ha considerato che a detto contratto era allegato, affinché ne formasse parte integrante e sostanziale, quello di conto corrente, il cui art. 13 riconosceva ad ognuna delle parti il diritto di esigere l'immediato pagamento di quanto dovuto nonché di recedere dal contratto medesimo con il preavviso di un giorno.

2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, lamentando che sia

stato riconosciuto il diritto al pagamento dell'imposta sostitutiva, in luogo delle ordinarie imposte di registro, bollo ed ipotecarie, nonostante che l'operazione, unitariamente considerata, fosse connotata, in forza della clausola contenuta nel contratto di conto corrente, dalla facoltà di recesso *ad nutum* della banca, e dunque non prevedesse una durata minima del finanziamento di 18 mesi, richiesta dal D.P.R. n. 601 del 1973, art. 15, u.c., per usufruire dei benefici fiscali sulle operazioni di credito a medio e lungo termine.

3. I motivi, che sono fra loro strettamente connessi e possono essere esaminati congiuntamente, sono inammissibili perché non censurano adeguatamente la *ratio decidendi* sulla quale si fonda la sentenza impugnata.

La CTR ha infatti ritenuto che la clausola di recesso *ad nutum* del c/c non si estendesse al finanziamento (per il quale era stata stabilita dalle parti una durata minima superiore ai 18 mesi, senza facoltà di recesso) in quanto il contratto in questione era regolato dalle norme del c/c solo "per tutto quanto in esso non previsto" ed ha espressamente affermato che, in virtù di tale specifica previsione negoziale, l'eventuale risoluzione del c/c non avrebbe potuto interferire sulla durata del finanziamento.

Ora, costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui, in tema di interpretazione dei contratti, l'accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto del negozio si traduce in una indagine di fatto, affidata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità nella sola ipotesi di motivazione inadeguata, ovvero di violazione di canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c. Pertanto, al fine di far valere una violazione sotto i due richiamati profili, il ricorrente per cassazione deve non solo fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione, mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai

principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti, non essendo consentito il riesame del merito in sede di legittimità (Cass. n. 19507 del 16/09/2014; Cass. n. 9054 del 15/04/2013).

La ricorrente si è invece limitata a dedurre (del tutto infondatamente) che i giudici di appello non avrebbero considerato che il contratto di c/c costituiva parte integrante di quello di apertura di credito, ma non ha censurato specificamente l'affermazione della CTR secondo cui l'inciso "per tutto quanto in esso non previsto" valeva a mantenere ferma la clausola del finanziamento impeditiva del recesso prima dei 18 mesi.

I motivi si risolvono pertanto nella richiesta di un nuovo sindacato di merito sulla decisione, ma non la contrastano mediante la precisa indicazione dei canoni ermeneutici violati dal giudice d'appello o delle ragioni per le quali la motivazione censurata risulterebbe palesemente illogica e/o inadeguata.

4. Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida, in favore di ciascuna delle due parti controricorrenti, in Euro 1.400,00, oltre rimborso forfetario e accessori di legge.

Commento

Fabio Gallio (*)

Con ordinanza del 9 gennaio 2019, n. 356, la Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile un ricorso presentato dall'Agenzia delle entrate in merito ad una causa relativa all'imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio e lungo termine.

In particolare, l'Ufficio ha impugnato una sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto che, a conferma della prima decisione, ha ritenuto illegittimi alcuni avvisi liquidazione notificati ad una banca ed al soggetto finanziato, in conseguenza della revoca dei benefici dalla banca usufruiti, ex artt. 15 e 17, D.P.R. n. 601/1973, in relazione ad un contratto di apertura di credito con garanzia ipotecaria, regolato su conto corrente acceso presso lo stesso istituto di credito, il cui contratto conteneva una clausola di recesso *ad nutum*.

Si ricorda, infatti, che l'istituto dell'imposta sostitutiva è contenuto negli articoli da 15 a 20 (ora anche 20-bis) del D.P.R. n. 601/1973, che delineano una peculiare disciplina volta ad agevolare, ai fini delle imposte indirette, erogazioni

di credito aventi specifiche caratteristiche ed effettuate da determinati soggetti.

In sostanza, il legislatore prevede un'esenzione generalizzata dalle ordinarie imposte d'atto (1) per tutti gli atti, i provvedimenti, i documenti e le garanzie relativi a tali operazioni di finanziamento. In sostituzione dei prelievi "ordinari", è prescritto il versamento di un'imposta sostitutiva pari allo 0,25% delle risorse erogate in ciascun esercizio (2).

L'operatività del regime sostitutivo è subordinata alla sussistenza di tre presupposti:

1) soggettivo, vale a dire che il finanziamento deve essere necessariamente concesso da determinati soggetti (in generale, per quanto riguarda i finanziamenti, la norma originaria parla di aziende e istituti di credito) (3);

2) oggettivo, deve trattarsi di un'operazione di finanziamento "a medio e lungo termine", intendendo con tale locuzione, ai sensi dell'art. 15, terzo comma, del Decreto, che l'erogazione deve avere una durata contrattuale superiore a diciotto mesi (4). Circa la nozione di "finanziamento" rilevante ai fini della disciplina in esa-

(*) Cultore di Diritto tributario presso l'Università di Trieste, Avvocato tributarista, Dottore commercialista e Revisore legale dei conti in Padova. Studio Terrin Associati Padova e Milano.

(1) In particolare, ai sensi dell'art. 15, primo comma, del Decreto, l'esenzione riguarda: l'imposta di registro, l'imposta di bollo, le imposte ipotecarie e catastali e le tasse sulle concessioni governative.

(2) Si ricorda che, per l'acquisto di immobili di civile abitazione, l'aliquota è pari al 2% se non si tratta di "prima casa". Cfr. circolare dell'Agenzia delle entrate n. 19/E del 9 maggio

2005, paragrafo 2.

(3) Secondo la sentenza del 20 novembre 2017 della Corte costituzionale, l'imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio e lungo termine può essere applicata anche dagli intermediari finanziari diversi da quelli bancari.

(4) La circolare dell'Agenzia del territorio del 27 dicembre 2002, n. 12/T ha precisato che la durata del finanziamento deve essere calcolata "dal momento in cui l'Istituto di credito adempie all'obbligo di tenere a disposizione la somma accreditata, a prescindere dalle circostanze concrete che possono incidere sulla sua effettiva utilizzazione da parte del beneficiario".

Giurisprudenza

me, in assenza di indicazioni del legislatore, si ritiene che l'espressione abbracci qualsiasi tipologia di negozio giuridico che consenta al soggetto finanziato di beneficiare di una somma di denaro, indipendentemente dalla forma contrattuale adottata (5);

3) territoriale. Tale ulteriore condizione si evince dal richiamo, effettuato dall'art. 20, quinto comma, del Decreto, alle disposizioni emanate in materia di imposta di registro per ciò che concerne la rettifica dell'imponibile, l'accertamento d'ufficio dei cespiti omessi, le sanzioni relative alla omissione o infedeltà della dichiarazione, la riscossione, il contenzioso e quanto altro riguarda l'applicazione dell'imposta sostitutiva (6).

A questo punto, si deve rilevare che il Titolo V, D.P.R. n. 601/1973 è stato oggetto di interventi normativi che hanno sostanzialmente modificato la disciplina dell'imposta sostitutiva su determinate operazioni di finanziamento; in particolare, a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 febbraio 2014, n. 9, l'applicazione dell'imposta sostitutiva, in luogo degli ordinari tributi (imposta di registro, di bollo, ipocatastali), è diventata opzionale, ed è quindi rimessa ad una scelta ben precisa dei contraenti.

Inoltre, in forza dell'art. 22 del D.L. n. 91/2014, convertito con la Legge n. 116/2014, l'agevolazione è stata estesa anche alle imprese di assicurazione, alle società di cartolarizzazione e agli organismi di investimento collettivo (7).

Invero, l'art. 17, comma 1, D.P.R. n. 601/1973, prevede ora espressamente che "Gli enti che effettuano le operazioni indicate negli artt. 15 e 16, a seguito di specifica opzione, possono corrispondere, in luogo delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle cessioni governative, una imposta sostitutiva. L'opzione è esercitata per iscritto nell'atto di finanziamento".

Quale conseguenza, per i contratti di finanziamento stipulati in Italia a decorrere dalla data di entrata in vigore del Decreto modificativo

(i.e. dal 24 dicembre 2013), i contribuenti hanno la possibilità di optare per (a) il regime agevolativo di cui al Titolo V del D.P.R. n. 601/1973 ovvero (b) il regime ordinario, corrispondendo le imposte eventualmente dovute (registro, bollo, ipocatastali). Per completezza, si precisa che in tale ultima circostanza (i.e. scelta del contribuente di avvalersi del regime ordinario), l'imposta di registro potrà essere applicata in misura fissa ovvero proporzionale secondo il noto principio di alternatività tra IVA ed imposta di registro, di cui all'art. 40, D.P.R. n. 131/1986.

Al riguardo, si noti che la normativa relativa all'imposta sostitutiva, stante la recente introduzione dell'art. 20-bis all'interno del D.P.R. n. 601/1973, si applica altresì "alle garanzie di qualunque tipo, da chiunque e in qualsiasi momento prestate in relazione alle operazioni di finanziamento strutturate come emissioni di obbligazioni o titoli similari alle obbligazioni di cui all'art. 44, comma 2, lettera c), del Testo unico delle imposte sui redditi (...), da chiunque sottoscritte".

Come sopra riportato, per potere godere dell'agevolazione, il finanziamento deve prevedere una durata superiore a 18 mesi, condizione che ricorre soltanto se l'assunzione del vincolo dell'operazione di finanziamento, desunta dal complesso di tutte le clausole contrattuali, superi di almeno un giorno detto periodo.

Pertanto, come sancito da parte della Corte di cassazione (8), il beneficio non sarebbe applicabile alla convenzione che, pur prevedendo un finanziamento superiore a diciotto mesi, consenta all'azienda di credito di risolvere anticipatamente il rapporto con recesso unilaterale.

In altri termini, una clausola in base alla quale l'azienda di credito ha la facoltà di recedere unilateralmente e senza preavviso anche prima della scadenza dei 18 mesi priva dall'origine il credito della sua natura temporale (medio-lunga) richiesta dalla norma di agevolazione tributaria, degradando la durata del rapporto ad elemento variabile in funzione dell'interesse dell'azienda di credito.

La R.M. del Ministero delle Finanze, Dir. Gen. Tasse e Imposte indirette sugli affari del 2 giugno 1980, n. 250220 ha, invece, precisato che l'ultimo comma dell'art. 15 del D.P.R. n. 601/1973 fa riferimento alla durata del finanziamento contrattualmente pattuita e non alla durata effettiva dello stesso.

(5) Di questo avviso, tra gli altri, S. Dus, "Imposta sostitutiva, agevolazione casuale e concreto utilizzo del finanziamento", in *Dialoghi Tributarî*, n. 6/2008, pag. 138.

(6) Art. 20, comma 5, del D.P.R. n. 131/1986: "Per la rettifica

dell'imponibile, per l'accertamento d'ufficio dei cespiti omessi, per le sanzioni relative alla omissione o infedeltà della dichiarazione, per la riscossione, per il contenzioso e per quanto altro riguarda l'applicazione dell'imposta sostitutiva valgono le norme sull'imposta di registro".

(7) Cfr. circolare Assonime n. 19 del 5 giugno 2015.

(8) Cfr. Cass. 6 febbraio 2015, n. 2188.

Nel caso in esame, il contratto di finanziamento, con una garanzia ipotecaria, prevedeva una durata superiore ai 18 mesi, così da rientrare nella previsione *ex art. 15 cit.*, mentre la clausola di recesso *ad nutum* a favore della banca, effettivamente ostativa all'agevolazione, era invece contenuta nel contratto di conto corrente (di seguito anche *c/c*) bancario collegato.

Infatti, il contratto in questione era regolato dalle norme del *c/c* solo "per tutto quanto in esso non previsto" e, in virtù di tale specifica previsione negoziale, l'eventuale risoluzione del *c/c* non avrebbe potuto interferire sulla durata del finanziamento.

Di conseguenza, l'eventuale risoluzione (intendendo per tale anche l'ipotesi di recesso *ad nutum*) del contratto di conto corrente non avrebbe potuto inficiare l'apertura di credito con garanzia ipotecaria convenuto tra le parti, considerato che l'eventuale chiusura anticipata del conto corrente, del tutto autonomo rispetto al finanziamento, non avrebbe fatto venir meno la possibilità del cliente di rimettere all'istituto le somme dovute, sussistendo pur sempre la possibilità di farlo con strumenti diversi dal conto

corrente (ad es.: pagamenti di sportello, bonifici su conti della banca, cessione di crediti, ecc.).

La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il ricorso, in quanto la ricorrente si è limitata a dedurre (del tutto infondatamente) che i giudici di appello non avrebbero considerato che il contratto di *c/c* costituiva parte integrante di quello di apertura di credito, ma non ha censurato specificamente l'affermazione della Commissione tributaria regionale secondo cui l'inciso "per tutto quanto in esso non previsto" valeva a mantenere ferma la clausola del finanziamento impeditiva del recesso prima dei 18 mesi.

È necessario a questo punto ricordare che altra giurisprudenza della Corte di cassazione ha sancito che l'effetto ostativo all'agevolazione, così individuato, deve operare anche nell'ipotesi in cui la clausola di recesso *ad nutum* a favore della banca sia contenuta in un contratto di conto corrente che - in esito all'applicazione del criterio interpretativo di valutazione complessiva ed interdipendente del regolamento negoziale tra le parti (rilevante, per l'imposta di registro, anche *ex art. 20, D.P.R. n. 131/1986*, nella formulazione vigente *ratione temporis*) - risulti collegato al contratto di finanziamento (9).

(9) Cass. 16 marzo 2018, n. 6505.